

**REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2002**

**relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei
carburanti nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 720/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 86,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno indire gare relative all'alcole di origine vinica per l'esportazione nei paesi terzi di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, al fine di ridurre le scorte comunitarie di alcole vinico e di garantire la continuità dell'approvvigionamento ai paesi terzi menzionati nell'articolo suddetto. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, così come agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, mediante sei gare, dal n. 310/2002 CE al n. 315/2002 CE, di un quantitativo complessivo di 300 000

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.
⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
⁽⁴⁾ GU L 112 del 27.4.2002, pag. 3.
⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

ettolitri di alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, italiano e portoghese.

Ciascuna delle gare dal n. 310/2002 CE al n. 315/2002 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita per l'esportazione fuori della Comunità europea è destinato ad essere importato in uno dei paesi terzi indicati nell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni del medesimo articolo.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 5

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 12,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per ciascuna delle gare dal n. 310/2002 CE al n. 315/2002 CE.

Articolo 6

1. Il ritiro materiale dell'alcole dai depositi di ciascun organismo d'intervento interessato deve essere concluso entro il 15 febbraio 2003.
2. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro il 15 marzo 2003.